MISURE URGENTI PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Art. 4-quater

Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura

Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorche' singole, per l'esercizio di attivita' di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2008, non più in vigore dal 1 marzo 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
Estremi	Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-competitivo-del-settore-agroalimentare/art-4-quater-disposizioni-in-materia-di-canoni-concessori-per-le-attivita-di-pesca/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it